

Deliberazione dell' 11 ottobre 2000

ALLEGATO 1 alla deliberazione n. 820 dell'11 ottobre 2000

Orientamenti in materia di regolamenti dei fondi pensione aperti: modifiche conseguenti all'introduzione delle forme pensionistiche individuali di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.47

1. Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.47 ha dato attuazione alla delega conferita al Governo dall'art.3 della legge 13 maggio 1999, n.133, disponendo un complessivo riordino della disciplina fiscale della previdenza complementare e degli strumenti attraverso i quali le finalità previdenziali possono trovare realizzazione.

In merito a tale ultimo profilo, va osservato come la novella legislativa abbia introdotto nell'ambito del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124 gli articoli 9-bis e 9-ter, recanti la disciplina delle forme pensionistiche individuali attuate, rispettivamente, mediante adesione a fondi aperti e mediante contratti di assicurazione sulla vita. Sono state inoltre dettate disposizioni di coordinamento e di adeguamento del decreto 124/1993, che hanno precipuamente riguardato l'introduzione di nuove disposizioni nell'ambito dell'art.10 del decreto medesimo.

Avuto riguardo a quanto sopra, si ritiene opportuno fornire orientamenti interpretativi per l'introduzione nei vigenti regolamenti dei fondi pensione aperti delle disposizioni volte all'attuazione delle suindicate innovazioni legislative, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2001.

A seguito dell'introduzione delle norme degli articoli 9-bis e 9-ter, il complessivo disegno del sistema della previdenza complementare risulta così

delineato: l'accesso alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 124/1993 può essere realizzato o attraverso l'adesione a fondi negoziali istituiti ai sensi dell'art.3 del decreto medesimo ai quali si abbia titolo a partecipare, o mediante l'adesione a fondi aperti in virtù di previsioni su base contrattuale collettiva (cc.dd. "adesioni collettive"), ammissibili solo laddove non siano state poste in essere fonti istitutive di fondi a carattere negoziale, ovvero, a prescindere da previsioni di natura contrattuale collettiva, tramite la costituzione di forme pensionistiche individuali mediante l'adesione a fondi aperti ovvero la stipula di contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali.

Naturalmente l'opzione delle forme individuali è da considerarsi esclusiva per i soggetti che non siano titolari di reddito di lavoro o di impresa e per i soggetti per i quali non siano state comunque poste in essere idonee fonti istitutive di forme a carattere collettivo.

Va peraltro osservato che, per quanto attiene ai lavoratori dipendenti, il criterio di complementarità delle forme pensionistiche individuali rispetto a quelle "collettive" (adesioni a fondi negoziali o a fondi aperti sulla base di previsioni di carattere contrattuale collettivo) risulta comunque affermato sul piano delle agevolazioni fiscali.

In altri termini, il titolare di redditi di lavoro dipendente può, relativamente a tali redditi, usufruire del sistema di agevolazioni fiscali previsto dall'ordinamento di settore solo canalizzando la propria opzione verso forme che consentano l'utilizzo del TFR per previdenza complementare e, quindi, verso forme di carattere collettivo (nel senso in precedenza richiamato). Ciò tenendo conto della previsione introdotta dall'art.1 del decreto legislativo 47/2000 in base alla quale *"se alla formazione del reddito complessivo concorrono*

*redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire”.*¹

Considerata la rilevanza che assume per l’esercizio delle opzioni individuali di adesione l’esatta conoscenza delle disposizioni che regolano la possibilità di fruire di agevolazioni fiscali, si raccomanda ai soggetti che promuovono l’istituzione di forme pensionistiche individuali (nelle forme dell’art.9-*bis* o dell’art.9-*ter*) di fornire tutte le necessarie informazioni in sede di raccolta delle adesioni o di stipula dei contratti.

Per quanto attiene all’area dei destinatari delle forme di previdenza previste dal decreto 124/1993, vanno ancora segnalati:

- **l’inserimento tra i destinatari delle forme pensionistiche complementari (art.2, comma 1, d.lgs.124/1993) delle persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari;**
- **l’estensione delle forme pensionistiche individuali, oltre che ai destinatari di cui al citato art.2 del decreto 124/1993, anche a coloro che non sono titolari di redditi di lavoro o di impresa.**

Formulate le considerazioni di carattere generale di cui sopra, ci si sofferma sui singoli profili innovativi recati dal decreto legislativo 47/2000, con particolare riguardo ai riflessi sulla disciplina regolamentare dei fondi aperti, precisando che le relative modifiche dei singoli regolamenti, in quanto volte a dare concreta attuazione a quanto previsto in sopravvenute disposizioni di legge,

¹ Si ricorda che la disposizione richiamata non trova applicazione nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché per i soggetti iscritti prima del 28 aprile 1993 a forme di previdenza complementare costituite prima del 15 novembre 1992 (“vecchi iscritti” a fondi preesistenti).

potranno essere realizzate attraverso la procedura abbreviata prevista nell'ordinamento del fondo.²

2. In linea con le considerazioni sin qui formulate, si ritiene che i regolamenti dei fondi aperti, pur nell'ambito di un regime sostanzialmente unitario, debbano esplicitare una distinzione di disciplina con riguardo a taluni istituti, a seconda che l'adesione individuale avvenga sulla base di previsioni di natura contrattuale collettiva (cc.dd. "adesioni collettive") ovvero si realizzi in forma pensionistica individuale. Di tali profili distintivi si darà specifico conto nel prosieguo.

3. Quanto alla disciplina delle prestazioni pensionistiche, nel confermare i requisiti di accesso attualmente previsti, il decreto legislativo 47/2000 ha precisato che per i soggetti di cui all'art.2, comma 1, lett.b-ter, del decreto 124/1993 (persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari) e per i soggetti non titolari di redditi di lavoro o di impresa si considera età pensionabile il compimento dell'età prevista dall'art.1, comma 20, della legge 335/1995 (che corrisponde, in via generale, al 57° anno di età).

Inoltre, al fine di consentire la costituzione di prestazioni di importo significativo, è stata esplicitata la possibilità che i regolamenti dei fondi prevedano la facoltà di prosecuzione volontaria della partecipazione al fondo

² Con riguardo alla procedura per la modifica dei regolamenti, si ha presente che, di norma, la modifica viene deliberata dall'organo di amministrazione e, successivamente, sottoposta all'approvazione della Covip. Peraltro, gli ordinamenti dei fondi aperti autorizzati all'esercizio dell'attività contemplano la possibilità di effettuare le modifiche regolamentari derivanti da sopravvenuti cambiamenti del quadro normativo attraverso una procedura abbreviata. Più precisamente, nel caso in cui variazioni di legge, della normativa secondaria di attuazione o sopravvenute istruzioni della Covip comportino una modifica del regolamento, essa può essere decisa dal presidente dell'organo di amministrazione o da un amministratore delegato, salvo essere sottoposta all'approvazione della Covip e portata a conoscenza dell'organo di amministrazione della società nella prima riunione successiva.

non oltre i cinque anni dal raggiungimento dell'età pensionabile (art.9-bis, comma 5, d.lgs.124/1993).

Sempre per quanto attiene al regime delle prestazioni, il decreto 47/2000 ha ritenuto superabile l'attuale limite alla liquidabilità in forma capitale (fissato nella misura del 50% del maturato) per le ipotesi in cui la rendita erogabile risultasse di importo contenuto. Più precisamente la norma in questione, alla cui esatta interpretazione fornisce un utile ausilio la lettura della relazione governativa di accompagnamento del decreto legislativo, consente all'iscritto la facoltà di optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato sulla posizione individuale quando l'importo annuo della rendita vitalizia risulti inferiore a quello dell'assegno sociale di cui all'art.3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995 n.335.

4. Circa la contribuzione, per le forme pensionistiche individuali è prevista la possibilità di definire l'ammontare dei contributi anche in misura fissa. Tale ammontare, stabilito all'atto dell'adesione, potrà essere oggetto di successiva variazione (art. 9-bis, comma 3).

La predetta facoltà è da ritenersi allo stato attuale non consentita per le ipotesi di adesione a fondi aperti sulla base di previsioni di natura collettiva. In tal caso occorrerà dunque continuare a parametrare il contributo alla retribuzione assunta a base della determinazione del TFR ovvero su elementi particolari della retribuzione stessa secondo quanto indicato nell'art.8 del decreto legislativo 124/1993.

5. In materia di trasferimenti della posizione pensionistica individuale, le norme introdotte dal decreto legislativo 47/2000 configurano, rispetto alla previgente

disciplina, una serie di innovazioni di cui i regolamenti dei fondi aperti dovranno tener conto.

Nel merito, nei casi di adesione su base contrattuale collettiva, i regolamenti dei fondi aperti dovranno prevedere che, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al fondo stabiliti dalla fonte istitutiva, l'iscritto abbia la facoltà di trasferire la propria posizione ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale, ferma restando la possibilità di riscatto ovvero di prosecuzione della partecipazione al fondo in forma individuale senza soluzione di continuità del piano pensionistico (art.10, comma 1, d.lgs.124/1993).

Con riguardo alle forme pensionistiche individuali, resta ferma la facoltà di riscatto della posizione individuale nel caso di cessazione dell'attività lavorativa. Sempre per quanto attiene alle forme individuali, inoltre, l'art.10, comma 3-*quinquies*, del decreto 124/1993 fissa in tre anni dalla data di adesione il periodo minimo di permanenza trascorso il quale l'iscritto acquisisce il diritto al trasferimento della posizione individuale presso altro fondo pensione o altra forma pensionistica individuale. I regolamenti dovranno peraltro precisare che il diritto al trasferimento sussiste a prescindere dal richiamato requisito di durata nel caso in cui l'aderente maturi la possibilità di accesso ad un fondo pensione in relazione alla propria attività lavorativa (art.10, comma 2, d. lgs.124/1993).

Con l'occasione, rilevato che le modifiche recate all'art.10 del decreto legislativo 124/1993 tendono a consentire – al verificarsi delle condizioni ivi previste - la possibilità di trasferimento della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche contemplate dal decreto medesimo, si rileva l'esigenza di una regolamentazione omogenea di tali forme pensionistiche, comunque ispirata al rispetto dei principi della chiarezza e della trasparenza.

6. Con riguardo alle forme individuali, il decreto legislativo 47/2000 non prevede il regime delle anticipazioni, che rimane fermo per i fondi negoziali e per le ipotesi di adesione a fondi aperti sulla base di previsioni di natura contrattuale collettiva. E' tuttavia riconosciuta la possibilità di effettuare riscatti, sia parziali che a valere sull'intera posizione individuale, nelle stesse ipotesi previste dall'art.7, comma 4, del decreto legislativo 124/1993 (in tal senso recita il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 10 del d.lgs.124/1993).

Il richiamo delle condizioni previste per la fruizione delle anticipazioni nelle forme collettive deve essere correttamente inteso con riguardo a tutti i presupposti, sia quelli connessi alla permanenza nel fondo (minimo otto anni), sia quelli relativi agli eventi tassativamente elencati per i quali è consentito ottenere il riscatto.

In mancanza di indicazioni normative circa la facoltà di reintegro della posizione susseguente all'esercizio del diritto di riscatto, potrà comunque essere utilizzata nelle forme individuali la possibilità di ricostituire la posizione modulando i successivi flussi contributivi (determinabili, come detto, anche in cifra fissa).

7. Anche per quanto attiene al regime applicabile in caso di premorienza dell'iscritto, la novella legislativa reca una nuova e diversa previsione, stabilendo che *“in caso di morte dell'iscritto ad una delle forme individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prima dell'accesso alla prestazione, la posizione individuale è riscattata dagli eredi”*.

Va osservato che il nuovo regime, recato dal comma 3-*quater* dell'art.10 del decreto 124/1993, presenta significativi tratti distintivi rispetto alla disciplina della premorienza prevista per le forme di carattere “collettivo” (fondi negoziali e “adesioni collettive” a fondi aperti), che rimane definita dal comma 3-*ter* del medesimo articolo 10, in base al quale il riscatto è effettuato dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori; in mancanza di tali soggetti valgono le diverse disposizioni dell'iscritto, in assenza delle quali la posizione resta acquisita al fondo.